

Ero Straniero

IV rapporto di monitoraggio sugli ingressi per lavoro



Coordinamento:

Fabrizio Coresi (ActionAid)

Redazione del rapporto:

Fabrizio Coresi (ActionAid), Francesco Damiano Portghese (Arci Immigrazione), Francesco Mason (ASGI), Camilla Siliotti e Marina De Stradis (A Buon Diritto), Giulia Gori (FCEI), Chiara Trevisan (Oxfam).

Grafica ed elaborazione visual:

Sebastian Viskanic

La stesura del presente report è stata completata il 18 febbraio 2026.

Indice:

Introduzione	4
Premessa: la zona grigia del meccanismo di ingresso per lavoro in Italia	5
1. L'analisi dei dati e delle principali evidenze emerse	6
Il tasso di successo della procedura	6
Analisi per tipologia di lavoro/soggiorno, genere, nazionalità, settore produttivo	8
Irregolarità creata dal decreto flussi	11
Superare la rigidità del sistema con canali diversificati e flessibili	13
2. Una macchina scassata: migliaia di posti di lavoro disponibili che si perdono a ogni passaggio	15
Pre-compilazione e click day:	15
Rilascio nulla osta ed esiti negativi	18
Rilascio del visto	23
Semplificazioni, conversioni e ingressi fuori quota	29
Appendice	35

Introduzione

La campagna Ero straniero presenta il IV rapporto annuale relativo all'analisi degli esiti della procedura d'ingresso per lavoro nell'ambito della programmazione flussi triennale 2023-25, aggiornati a dicembre 2025¹.

*I dati analizzati provengono da una serie di accessi agli atti presentati dalle organizzazioni promotrici della campagna Ero Straniero e rivolti ai ministeri coinvolti nelle varie fasi procedura, ovvero il Ministero dell'interno, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione (Maeci) e il Ministero del lavoro e politiche sociali, In particolare, sia i dati ricevuti dal Ministero dell'interno - Dipartimento libertà civili e immigrazione relativi alle domande e ai passaggi successivi della procedura (nulla osta rilasciati, esiti negativi, contratti sottoscritti e permessi di soggiorno richiesti, contributo delle organizzazioni datoriali, distinzione per genere e nazionalità), sia i dati relativi ai visti di ingresso e al procedimento presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche, ricevuti dall'Ufficio visti del Ministero degli affari esteri e cooperazione Internazionale, sono aggiornati al **10.12.2025**. I dati relativi alle quote effettivamente assegnate, forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, sono aggiornati al **16.12.2025**.*

Tutti i dati ottenuti, rielaborati dalla campagna e corredati da tabelle e grafici, sono disponibili sul sito della campagna in formato aperto a questa pagina.

L'analisi svolta si basa, inoltre, su una serie di testimonianze raccolte da persone coinvolte nella procedura del decreto flussi nei diversi ruoli - lavoratrici e lavoratori, datori e datri di lavoro, rappresentanti di patronati e associazioni di categoria e di tutela - al fine di far emergere in maniera più chiara e diretta quali sono le conseguenze di un sistema che non funziona sulla vita di decine di migliaia di persone (v. qui la raccolta di testimonianze).

¹ La campagna “[Ero straniero](#)” è promossa dalle organizzazioni A Buon Diritto, ActionAid, ASGI, Federazione Chiese Evangeliche Italiane, Oxfam, Arci, CNCA, CILD.

Premessa: la zona grigia del meccanismo di ingresso per lavoro in Italia

La trasparenza è per legge l’“accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni”, finalizzata a favorire la partecipazione della cittadinanza e il controllo diffuso sull’azione pubblica. Nella gestione dei decreti flussi, tuttavia, questo principio risulta sistematicamente disatteso e i dati resi pubblici in merito riguardano solo alcune fasi della procedura. Per esempio, l’ultima Relazione sulla performance del Viminale descrive un miglioramento del funzionamento del sistema grazie a innovazioni procedurali e informatiche, come la “pre-compilazione” e l’“interoperabilità delle banche dati”, ma misura il successo citando la “riduzione del 76% delle istanze presentate”, senza prendere in considerazione altri dati. Analogamente, la Relazione illustrativa della programmazione dei flussi 2026–2028 richiama la capacità di orientare le scelte sulla base dei dati provenienti dai *click day* e dai sistemi informativi. Tuttavia, in assenza di dati pubblici completi sugli esiti effettivi di tutti i passaggi procedurali, con i soli dati delle domande ricevute, tali valutazioni restano non verificabili.

Da qui la decisione di **ricorrere allo strumento dell’accesso agli atti da parte della campagna per poter analizzare e diffondere i numeri reali degli ingressi per lavoro in Italia**. Rispetto agli anni scorsi, purtroppo, la qualità e la completezza dei dati rilasciati dalle amministrazioni appaiono complessivamente deteriorate e l’impressione è che i ripetuti interventi normativi e procedurali non siano stati pienamente assorbiti nelle prassi operative, producendo l’effetto paradossale di rendere un sistema già complesso non solo farraginoso, ma anche meno leggibile e trasparente².

Il presente rapporto mira, quindi, a integrare la narrazione istituzionale attraverso l’analisi dei dati, per valutare se e in che misura gli ingressi programmati si traducono concretamente in lavoro regolare e tutelato e stabilità a livello sociale, elementi che dovrebbero essere imprescindibili per valutare le politiche pubbliche messe in atto e migliorarle.

² La campagna *Ero Straniero* ha presentato oltre dieci richieste dati al Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, MAECI e Presidenza del Consiglio dei Ministri. Emblematico è il caso del Tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio, [annunciato](#) il 4 giugno 2024 come sede di coordinamento per “monitorarne l’applicazione”. La Presidenza del Consiglio ha opposto un diniego totale, affermando che il Tavolo “non è stato oggetto di formale istituzione”, ha natura “eminentemente politica” ed è caratterizzato da uno “scambio informale e non strutturato di informazioni”, “privo di verbalizzazioni ufficiali”. Anche il responsabile per l’anticorruzione e la trasparenza ha confermato il diniego, richiamando le eccezioni relative alla pianificazione e programmazione.

1. L'analisi dei dati e delle principali evidenze emerse

L'analisi dei **dati relativi ai singoli passaggi della procedura d'ingresso per lavoro** rispetto agli ingressi previsti nell'ambito della programmazione flussi triennale 2023-25, **aggiornati a dicembre 2025**, conferma ancora una volta il fallimento del sistema d'ingresso per lavoro in Italia in termini di arrivi effettivi e assunzioni di lavoratori e lavoratrici, nonostante i numerosi interventi legislativi in merito (v. appendice normativa a questo link).

Di seguito, **le principali evidenze emerse dai dati relativi ai flussi 2024 e 2025**: se quanto emerge rispetto al 2025 dà luogo a un quadro parziale essendo ancora moltissime le pratiche in corso di istruttoria da parte dei diversi uffici coinvolti nella procedura, più chiaro - e preoccupante - è quanto emerge rispetto al 2024, a quasi due anni dai click day. **I numeri delle pratiche andate a buon fine restano molto bassi**, nonostante il tempo trascorso e, anche considerando i tempi necessari ai vari passaggi - in prefettura, nelle rappresentanze italiane nei paesi di origine, nuovamente in prefettura e infine in questura - il numero delle pratiche pendenti è comunque altissimo e non giustificabile con i tempi della burocrazia.

Continua a emergere chiaramente che **è il meccanismo stesso dei flussi, così come pensato oltre vent'anni fa, che non funziona e, semplicemente, non va incontro alle esigenze del mondo produttivo e di lavoratori e lavoratrici di paesi terzi**. Né sono bastati a migliorare un sistema così farraginoso i numerosi interventi legislativi e procedurali che si sono susseguiti negli ultimi anni, come risulta chiaro dall'analisi dei dati, se non rispetto a quelle modifiche che hanno **introdotto una maggiore flessibilità e aderenza rispetto a quanto avviene nella realtà** del mondo del lavoro nel nostro Paese.

Il tasso di successo della procedura

L'inefficacia inevitabile del meccanismo d'ingresso: ancora pochissimi i contratti di soggiorno finalizzati

L'evidenza più rilevante che i dati restituiscono riguarda ancora una volta **l'esiguo tasso di successo della procedura in termini di sottoscrizione dei contratti di soggiorno e richiesta di permessi di soggiorno**. Questo quanto emerge analizzando il passaggio conclusivo della procedura, quando lavoratori e lavoratrici, ottenuto nulla osta e visto di ingresso, entrano in Italia e firmano il contratto di soggiorno, con il rilascio del titolo che consente loro di vivere e lavorare nel nostro paese, ovvero del permesso di soggiorno per lavoro.

Relativamente ai **flussi 2025**, sono **14.349 i permessi di soggiorno in via di rilascio dalle prefetture su 181.450 quote stabilite dal governo per gli ingressi (7,9%)**, mentre per i **flussi 2024 sono 24.858 su 146.850 quote fissate (16,9%)**.

In sintesi, solo 8 persone su 100 che ne avrebbero avuto la possibilità per l'anno 2025, a dicembre scorso risultavano aver fatto ingresso in Italia attraverso il decreto flussi e aver sottoscritto un contratto di lavoro, ottenendo un permesso di soggiorno.

Ancor più preoccupante il quadro relativo al decreto **flussi 2024**, visto che a dicembre 2025, a quasi due anni dai click day e dall'avvio della procedura, solo **17 persone su 100** risultano avere un lavoro e un regolare titolo di soggiorno.

Tabella 1: Tasso di successo (contratti sottoscritti/quote disponibili per ingressi)

Procedimento flussi	Quote	Nulla osta rilasciati	Contratti di soggiorno sottoscritti e permessi di soggiorno richiesti	Tasso di successo (contratti e PdS su quote)
2025	181.450	49.762	14.349	7,9%
2024	146.850	72.704	24.858	16,9%

► [Vedi i grafici su quote/permessi di soggiorno a questo link](#)

Nonostante le numerose modifiche normative intervenute, solo una parte minima della manodopera richiesta e prevista dai decreti flussi viene assunta attraverso un meccanismo di ingresso che dovrebbe essere finalizzato a far entrare in Italia lavoratori e lavoratrici in grado di assicurare le assunzioni necessarie ai bisogni delle categorie produttive italiane, tra l'altro **stimati con la programmazione fatta dallo stesso governo** proprio sulla base di tali esigenze.

Va considerato, poi, che accanto al dato delle quote formalmente previste nella programmazione esiste il dato delle quote **effettivamente messe a disposizione**, cui si aggiungono quelle, non utilizzate per diversi motivi, che vengono ridistribuite successivamente in base al fabbisogno territoriale. Il totale delle quote per gli ingressi che risultano attribuite a livello nazionale dal Ministero del lavoro a fine 2025 è di **115.240 per il 2025** (di cui 60.760 per lavoro stagionale e 54.480 per quello non stagionale), **il 63,7% delle quote messe a disposizione**, e di **119.836 per il 2024** (di cui per lavoro stagionale 74.922 e per quello non stagionale 44.914), **che corrispondono all'81,6% delle quote disponibili**. Dunque, è evidente che in entrambi gli anni considerati **si perdono alcune migliaia di posti disponibili in ingresso che erano stati previsti nella programmazione triennale** del governo. Appare francamente incomprensibile per quale ragione si preveda il rilascio di un determinato numero di nulla osta ma, nel passaggio successivo, **se ne rendano effettivamente disponibili un terzo in meno**, nonostante le domande siano superiori alle quote programmate.

Analisi per tipologia di lavoro/soggiorno, genere, nazionalità, settore produttivo

Rispetto alla **tipologia dei permessi di soggiorno** in via di rilascio presso le prefetture e ai settori produttivi, si possono sottolineare alcuni elementi.

Se confrontiamo i contratti di soggiorno sottoscritti con il numero di posti a disposizione per ciascuno dei tre canali previsti (lavoro stagionale, lavoro non stagionale e lavoro domestico e socio-sanitario, v. tabella 3) notiamo che **il lavoro stagionale continua ad avere risultati migliori del subordinato**. Tale canale, infatti, è ormai **da tempo quello maggiormente efficace nel sistema dei decreti flussi e la ragione è che il datore o la datrice di lavoro ha già avuto modo di conoscere lavoratrici e lavoratori** e ricorre ogni anno alle stesse persone, stabilendo un rapporto duraturo nel tempo. Il discorso cambia se si è costretti ad assumere una persona dall'estero senza averla conosciuta prima.

Ancor più evidente tale nesso **nel settore dell'assistenza alla persona, dove il tasso di successo della procedura** è nettamente superiore rispetto alle altre tipologie di lavoro e dove la conoscenza diretta di chi assiste i propri cari è un requisito fondamentale per l'assunzione. Come è ben noto, poi, molte famiglie ricorrono alla procedura dei flussi per stabilizzare la posizione sul territorio delle persone con cui avevano in precedenza un rapporto non formalizzato a causa della mancanza del titolo di soggiorno e dell'impossibilità di regolarizzare persone in condizione di soggiorno irregolare (o con un titolo temporaneo) già presenti in Italia, neanche a fronte della disponibilità di un contratto di lavoro. Tale limite della normativa italiana ha conseguenze molto pesanti in termini di superamento della precarietà sociale e del ricorso forzato al lavoro nero - e allo sfruttamento - che la mancanza dei documenti comporta.

Tabella 2: tasso di successo per tipologia di permessi di soggiorno rilasciati 2025

Anno	Canale	Quota (decreto)	Domande	Nulla osta	PdS richiesti	Tasso di successo (PdS/Quota)
2025	Assistenza alla persona	9. 500	52 .018	9. 479	2. 954	31,1%
2025	Subordinato non stagionale	61. 950	70. 590	15 .289	3. 933	6,3%
2025	Stagionale agricolo e turistico alberghiero	110. 000	100. 009	24. 994	7. 462	6,8%

Tabella 3: tasso di successo per tipologia di permessi di soggiorno rilasciati 2024

Anno	Canale	Quota (decreto)	Domande	Nulla osta	PdS richiesti	Tasso di successo (PdS/Quota)
2024	Assistenza alla persona	9.500	108.109	8.805	3.883	40,9%
2024	Subordinato non stagionale	48.300	250.755	22.165	6.913	14,3%
2024	Stagionale agricolo e turistico alberghiero	89.050	361.603	41.734	14.062	15,8%

Inoltre, **la maggiore flessibilità introdotta in tale settore** a partire dai flussi 2025 (e fino al 2028), con la possibilità di assumere, in qualsiasi momento, al di fuori delle quote, attraverso le organizzazioni datoriali, fino a 10.000 persone all'anno **ha contribuito ad aumentare l'efficacia della procedura** per tale categoria (v. *infra*).

È poi interessante visualizzare nel grafico seguente il tasso di successo della procedura, con la specifica delle diverse tipologie di contratto, nel grafico seguente, relativo **all'andamento dei flussi 2024, a due anni dai click day**: emerge con chiarezza, da un lato, il numero esiguo di pratiche andate a buon fine; dall'altro, appare evidente che ad avere più efficacia in termini di assunzioni siano i canali che presuppongono una conoscenza diretta del lavoratore o della lavoratrice da parte di aziende e famiglie (stagionale e assistenza alla persona).

► [Vedi i grafici sul tasso di successo dei singoli canali a questo link](#)

- Genere

Guardando i dati con la lente del genere, **nel 2025 sono stati 11.276 i permessi di soggiorno rilasciati a lavoratori, il 79% del totale**, il 55,6% dei quali per lavoro stagionale, il 33,2% per lavoro subordinato e l'11,2% circa per assistenza familiare. **Alle lavoratrici, è stato rilasciato il 21% del totale dei permessi:** il 38,7% di questi per lavoro stagionale, il 6,1% per lavoro subordinato e **oltre il 55% dei permessi rilasciati alle lavoratrici per il canale riservato all'assistenza familiare.**

Rispetto al 2024, **i permessi di soggiorno per i lavoratori, sono stati l'89% di quelli complessivamente rilasciati, il 57,6% dei quali** per lavoro stagionale, il 30% circa per lavoro subordinato e il 12,4% per assistenza familiare. Quanto **alle lavoratrici, i permessi rilasciati sono stati il 10% circa del totale:** il 48,1% di questi per lavoro stagionale, il 9,2% per lavoro subordinato e **il 42,6% per il canale riservato all'assistenza familiare.**

► [Vedi i grafici sul genere a questo link](#)

Si ricorda che il D.L. 145/2024, aveva riservato alle lavoratrici fino al 40% delle quote complessive per il 2025 relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all'assistenza familiare e socio-sanitaria (e fino al 40% del numero massimo delle istanze per il settore dell'assistenza familiare o socio-sanitaria a favore di persone con disabilità e grandi anziani, previste fuori quota). Poiché tali riserve non sono state utilizzate completamente, le quote restanti sono state successivamente assegnate a tutte le categorie di lavoratori (a fine novembre 2025, risultano essere state distribuite sul territorio il 28,6% del totale delle quote riservate alle lavoratrici). La misura di riservare il 40% delle quote alle donne appare più che altro una previsione che funziona a livello simbolico. Al contrario, a livello pratico, la stessa legge aveva sancito che se la riserva fosse stata raggiunta solo parzialmente, la parte restante avrebbe concorso all'ammontare delle quote da ridistribuire, nella consapevolezza della percentuale di domande presentate da lavoratrici storicamente molto inferiore a quelle degli uomini, con l'eccezione del canale riservato all'assistenza familiare.

- Nazionalità

Se esaminiamo i permessi di soggiorno richiesti in base al Paese di origine di lavoratori e lavoratrici che hanno fatto ingresso in Italia e ottenuto un lavoro, rispetto al **2025 il numero maggiore di persone provengono dall'India, seguita dall'Egitto, dalla Tunisia, dal Marocco, dell'Albania e dal Bangladesh**. Riguardo ai flussi **2024**, l'**India** si conferma il primo paese di provenienza di chi è riuscito a richiedere un permesso di soggiorno, **seguita da Marocco, Tunisia, Egitto, Albania e Bangladesh**.

► [Vedi i grafici sulle nazionalità a questo link](#)

- Settori lavorativi

Guardando ai settori lavorativi per cui è stata richiesta manodopera nel 2024 la domanda è altamente concentrata: i primi **4 settori (agricoltura, 43,8%; edilizia, 23,4%; assistenza familiare, 12,9%; turismo, 9,5%)** valgono l'89,5% di tutte le domande. Lo stesso avviene relativamente alla finalizzazione della procedura con l'assunzione: i menzionati 4 settori assieme rappresentano **il 91%** delle pratiche andate a buon fine.

Nel 2025 la domanda resta concentrata, ma un po' meno che nel 2024: i primi 4 settori valgono l'86,8% delle domande, con un leggero calo dell'agricoltura (31%; seguono: assistenza familiare, 20%; edilizia, 18,6%; turismo, 17,2%). Allo stesso modo guardando le pratiche finalizzate, i settori preponderanti seguono l'andamento delle domande e rappresentano **l'87,5%** del totale.

Nel 2025 compaiono anche l'assistenza familiare e l'assistenza socio sanitaria, grazie alle novità introdotte dal decreto-legge 145/2024). Se consideriamo il settore, vediamo che le domande nel 2025 sono ben il **23,2%** del totale. Anche guardando alla finalizzazione dell'assunzione, esse rappresentano il **20,8%** di tutte le pratiche andate a buon fine. Quanto

emerge dai dati mostra quindi che **l'assistenza, anche solo come settore economico, non è “marginale”**: nel 2025 vale circa **un quarto** della domanda e **conferma la necessità di aumentare il numero e ampliare i criteri per gli ingressi fuori quota** per soddisfare il fabbisogno di manodopera (v. *infra*).

➤ [Vedi i grafici sui settori a questo link](#)

Irregolarità creata dal decreto flussi

Quante persone sono entrate in Italia senza poi essere state assunte e sono a rischio irregolarità?

Il rischio più grande di una procedura che non funziona è la grave condizione di **precarietà per lavoratrici e lavoratori che hanno fatto ingresso in Italia regolarmente attraverso il decreto flussi ma senza poi avere la possibilità di formalizzare l'assunzione**. La quantificazione di questo dato è difficile da ottenere, non avendo contezza di quante persone con nulla osta e visto sono effettivamente entrate in Italia³, ma possiamo effettuare una **stima** basandoci sul **numero di permessi di soggiorno e di visti rilasciati e sulle migliaia di persone nello step “attesa ingresso”**.

Vi sono, infatti, **migliaia di lavoratrici e lavoratori con in mano nulla osta e visto che sono ancora nei paesi di origine nella posizione di “attesa ingresso”**, come vengono definiti nei dati ricevuti dal Maeci. A dicembre 2025, rispetto ai flussi 2025, sono **6.933 i lavoratori e le lavoratrici ancora in attesa di entrare in Italia**, su un totale di 49.762 nulla osta rilasciati. Relativamente ai flussi per il **2024, le persone in attesa di ingresso sono 8.593** su un totale di 72.704 nulla osta rilasciati per il 2024.

Se sottraiamo al numero dei visti concessi quello delle persone nello step attesa ingresso, dovremmo avere una stima delle persone che sono effettivamente giunte in Italia. Togliendo il totale delle pratiche andate a buon fine da questa cifra, possiamo ipotizzare **una stima delle persone entrate col decreto flussi e rimaste senza titolo di soggiorno attualmente in Italia**.

A dicembre scorso, nell'ambito della programmazione **2025, sono 26.035 i lavoratori e le lavoratrici che possiamo già considerare in Italia**, a fronte di 32.968 visti rilasciati e 6.933 persone in attesa di far ingresso. **Per il 2024**, parliamo di 35.287 visti rilasciati e 8.593 persone in attesa, e quindi di **26.694 persone sul territorio**. Sappiamo poi che, alla stessa data, **i permessi di soggiorno rilasciati per il 2025 sono stati 14.349 e per il 2024 sono stati 24. 858**.

³ A oggi, nonostante si sia investito sulla comunicazione tra le banche dati delle diverse PA coinvolte nella procedura, è impossibile sapere quante persone abbiano effettivamente fatto ingresso regolarmente tramite decreto flussi. Il dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno non registra il dato, al pari del dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione.

Dal calcolo emerge quindi che **per il 2025 sono 11.686 le persone che sono entrate in Italia ma non hanno ancora finalizzato la procedura**. Tuttavia, dati i tempi lunghi della burocrazia, non possiamo considerare definitive queste cifre, che potrebbero cambiare man mano che le pratiche vengono finalizzate, nonostante sia da notare che gli appuntamenti pendenti sono irrisoni (32 contro i 181 per la programmazione 2024).

Il discorso è diverso e il calcolo è più attendibile **rispetto agli ingressi legati ai flussi 2024**, essendo passati ormai due anni dall'avvio della procedura: in questo caso si rileva che delle 26.694 persone che dovrebbero aver fatto ingresso in Italia, **1.836 sono potenzialmente senza un titolo di soggiorno**⁴.

Tabella 4: persone a rischio irregolarità sugli ingressi stimati

Anno	Visti rilasciati	Persone in attesa ingresso	Ingressi in Italia (stima)	PdS rilasciati	Persone entrate senza PdS (stima)	% ingressi effettivi su quote (stima)	% persone a rischio irregolarità sugli ingressi stimati
2024	35.287	8.593	26.694	24.858	1.836	18,2%	6,9%

In conclusione, **a quasi due anni dall'avvio della procedura, relativamente alla programmazione per il 2024 possiamo stimare che abbiano fatto ingresso in Italia solo il 18% circa dei lavoratori previsti da decreto e che approssimativamente il 7% di questi siano concretamente a rischio irregolarità** dovuta alla mancata finalizzazione della procedura.

Come già ribadito più volte dalla campagna, **una soluzione a legislazione invariata per evitare che queste persone diventino irregolari, contrastando fenomeni particolarmente odiosi di criminalità e sfruttamento, già esiste**. Si tratta della possibilità, prevista da una circolare del ministero dell'interno, di concedere un **permesso di soggiorno per attesa occupazione** al lavoratore o alla lavoratrice che, una volta in Italia, rilevi l'indisponibilità del datore o della datrice di lavoro a finalizzare l'assunzione, quando tale situazione non è loro imputabile (v. *infra*). Con questo titolo, le persone già entrate in Italia potrebbero trovare un nuovo lavoro e stabilizzarsi, evitando di cadere nell'irregolarità. In particolare, tale istituto andrebbe incontro a lavoratori e lavoratrici vittime di vere e proprie **truffe e comportamenti illegittimi**, che hanno pagato alcune migliaia di euro a presunti intermediari, datori di lavoro o aziende fittizie in cambio dell'assunzione, salvo arrivare in Italia e non avere da loro più notizie.

⁴ Andrebbero considerate anche le revoche del visto che almeno in parte avvengono quando il lavoratore ha già fatto ingresso in Italia, con il rischio di far scivolare la persona in condizione di irregolarità.

Superare la rigidità del sistema con canali diversificati e flessibili

Più a lungo termine, ribadiamo la necessità di una più **generale riforma del sistema di ingresso per lavoro**, come quella che da tempo la campagna propone, a partire dall'introduzione di **canali diversificati e flessibili** disegnati per far effettivamente incontrare domanda e offerta e a partire non solo dalle esigenze del nostro mercato del lavoro, ma anche tenendo conto delle aspettative di lavoratrici e lavoratori dei paesi terzi, in modo da evitare che rischino le proprie vite affidandosi ai trafficanti.

In concreto i **nuovi canali** che proponiamo sono:

- ▶ **Assunzione diretta “a chiamata” extra-quote.** Permane di fatto per il datore/datrice di lavoro in Italia la possibilità di chiamare dall'estero una persona proveniente da un paese terzo con un impegno di assunzione, ma **senza il limite di quote annuali stabilite dal decreto flussi e senza finestre temporali predefinite né limiti ai settori economici**. Il datore/datrice di lavoro potrebbe quindi chiamare un lavoratore o lavoratrice dall'estero in qualsiasi momento in base agli specifici bisogni della sua attività.
- ▶ **Permesso di soggiorno per ricerca lavoro attraverso “sponsor” della durata di un anno.** Si prevede la possibilità di far venire in Italia un lavoratore o lavoratrice in cerca di un'occupazione, selezionato nei paesi d'origine, attraverso l'intervento di figure di garanzia a fini dell'inserimento nel mercato del lavoro, che possono configurarsi come persone singole (“**sponsor**”) oppure **soggetti autorizzati all'attività di intermediazione** (associazioni di categoria, agenzie per il lavoro, università, sindacati, patronati, enti del terzo settore, etc).
- ▶ **Permesso di soggiorno per ricerca lavoro con richiesta di visto** che il lavoratore o lavoratrice dovrà presentare direttamente alla rappresentanza diplomatica competente nel paese di origine. Attraverso questo meccanismo, si realizzerebbe un libero ed effettivo incontro tra domanda proveniente dai paesi terzi e offerta di lavoro sul territorio nazionale. **I lavoratori o lavoratrici potrebbero cioè fare richiesta di ingresso in Italia per la ricerca di un'occupazione** per un periodo ragionevole (6 mesi/un anno) purché siano in grado di offrire **garanzie economiche per il viaggio e per il sostentamento nel periodo iniziale di soggiorno e per l'eventuale rientro nel paese di origine**. Per il rilascio di questo permesso di soggiorno per ricerca lavoro sono previste delle quote annuali, stabilite con DPCM. Tale permesso sarà convertibile **in permesso per lavoro**. In mancanza di finalizzazione di un contratto alla sua scadenza, dovrebbe essere previsto il **rientro volontario nel paese di origine**.

Fondamentale, poi, favorire la regolarità e la partecipazione delle persone straniere residenti in Italia, già presenti e radicate ma rimaste senza documenti, per fermare la creazione di nuova irregolarità e contrastare sfruttamento e marginalità sociale (regolarizzazione su base individuale), attraverso due canali:

- ▶ **Canale di regolarizzazione attraverso un contratto di lavoro.** Si introduce un meccanismo permanente di regolarizzazione per lavoratori o lavoratrici senza un titolo di soggiorno presenti sul territorio italiano a fronte di un contratto di lavoro. Il meccanismo non è legato a una misura straordinaria né a una determinata finestra temporale, ma è su base individuale e accessibile in qualsiasi momento. I **requisiti** per accedere alla misura sono: la presenza del lavoratore/lavoratrice in Italia da almeno 6 mesi; la disponibilità di un contratto di lavoro di almeno 6/12 mesi; un reddito da garantire al lavoratore e alla lavoratrice superiore all'assegno sociale annuo.
- ▶ **Canale di regolarizzazione per radicamento sociale** per la persona straniera non comunitaria senza documenti già presente in Italia che dimostri di essere radicata nel territorio e nel tessuto civile e sociale del Paese, della durata di due anni, rinnovabile, sul modello dell'"arraigo social" spagnolo. Il radicamento dello straniero è desumibile da elementi quali, a titolo esemplificativo, la **sussistenza di legami familiari o affettivi** del richiedente nel territorio italiano; la durata della permanenza, anche irregolare, sul territorio; la conoscenza della lingua italiana; **l'inserimento sociale e lavorativo. Il permesso di soggiorno per radicamento sociale**, di durata di 2 anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro potrà essere richiesto solo a fronte della disponibilità di risorse pari almeno all'assegno sociale annuo.

2. Una macchina scassata: migliaia di posti di lavoro disponibili che si perdono a ogni passaggio

Il quadro emerso rispetto al **bassissimo tasso di successo della procedura** in termini di assunzioni è il risultato di una **progressiva erosione dei posti di lavoro** disponibili man mano che si va avanti con la procedura d'ingresso nei diversi uffici coinvolti.



La **procedura ordinaria** prevede innanzitutto la **presentazione della domanda** di ingresso da parte del datore o della datrice di lavoro - precedentemente compilata - nel corso di determinati giorni, i **famigerati click day**, sul portale del Ministero dell'interno. Di tutte le domande inviate, vengono prese in considerazione, in ordine di arrivo, quelle corrispondenti alle quote stabilite per ciascun periodo dal governo in ogni settore. Successivamente, il datore o la datrice di lavoro, la cui domanda è rientrata nelle quote governative, riceve dallo sportello unico immigrazione (S.U.I.) della prefettura di riferimento, il **nulla osta al lavoro e all'ingresso in Italia** della persona che vuole assumere. Lo stesso S.U.I. invia tale nulla osta alla rappresentanza diplomatica italiana competente del paese di origine della lavoratrice o del lavoratore per il **rilascio del visto**. Il nulla osta ha validità di 180 giorni (dal 2025 a partire dal momento dell'attribuzione delle quote invece che dalla presentazione della domanda, come negli anni precedenti). **Una volta ottenuto il visto, lavoratrici e lavoratori possono fare ingresso in Italia: entro 15 giorni devono poi inviare alla prefettura territorialmente competente il contratto di soggiorno sottoscritto per poi chiedere il rilascio del permesso di soggiorno** e cominciare a esercitare l'attività.

Di seguito l'analisi delle principali evidenze e delle criticità emerse passaggio dopo passaggio, corredate da alcune delle **testimonianze raccolte dalla campagna** (disponibili integralmente a questo link) di lavoratori e lavoratrici, associazioni di categoria, organizzazioni del terzo settore che hanno sperimentato direttamente la procedura e ne hanno potuto riscontrare limiti e novità positive.

Pre-compilazione e click day:

Con l'introduzione della pre-compilazione, le domande pervenute nei click day del 2025 non superano di molto le quote disponibili, diversamente dal passato

La programmazione su base triennale dei flussi d'ingresso in Italia per lavoro nel periodo 2023-2025, per l'anno 2025 ha previsto 70.720 ingressi per lavoro subordinato non

stagionale, 730 ingressi per lavoro autonomo e 110.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale, per un **totale di 181.450 quote disponibili**. Si ricorda che a ottobre scorso è stato pubblicato il decreto della Presidente del Consiglio dei Ministri (dpcm) relativo ai **flussi migratori per il triennio 2026-2028**: sono 497.550 le quote per il triennio 2026-2028, suddivise in 164.850 per il 2026, 165.850 per il 2027 e 166.850 per il 2028. Il primo click day 2026 ha avuto luogo il 12 gennaio, e i successivi il 9, 16 e 18 febbraio: gli esiti saranno oggetto del prossimo rapporto annuale della campagna. Si conferma, dunque, la **decisione del governo di programmare le quote d'ingresso nel tempo e di mantenere i numeri più alti rispetto agli anni precedenti il 2023** (v. tabella seguente): si tratta di un fatto certamente positivo, ma che, come dimostrano i dati analizzati relativi alle domande andate a buon fine, non basta né al Paese, che ha bisogno di un sistema di ingressi per lavoro flessibile, né a lavoratori e lavoratrici, se poi non riescono a essere assunti e lavorare con tutte le tutele previste. Si sottolinea, come in base alla novità legislativa del D.L. 146/2025 “Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio”, mette a regime la fase della precompilazione che diventa stabilmente un vero e proprio passaggio della procedura.

Tabella 5: riepilogativa dei provvedimenti relativi ai flussi dal 2021 al 2024

	Anno 2021 (DPCM 21/12/202 1)	Anno 2022 (DPCM 29/12/2022)	Anno 2023 (DPCM 27/9/2023)	Anno 2024 (DPCM 27/9/2023 e DPCM 19/1/ 2024)	Anno 2025 (DPCM 27/9/2023 e decreto legge n. 145/2024)
Click day	27/1/2022 1/2/2022	27/3/2023	2/12/2023 4/12/2023 12/12/2023	18/3/2024 21/3/2024 25/3/2024	05/02/2025 07/02/2025 12/02/2025 01/10/2025
Quote totali ⁵	69.700	82.705	136.000	151.000	181.450
Lavoro subordinato non stagionale e autonomo (e conversioni)	27.700	38.705	53.450	61.950 (lavoro subordinato non stagionale, autonomo e assistenza familiare)	71.450
Lavoro stagionale	42.000	44.000	82.550	89.050	110.000

Tornando al **2025**, i click day si sono tenuti il 5, 7, 12 febbraio per lavoro non stagionale e turistico, e il 1º ottobre per il settore turistico-alberghiero, con la pre-compilazione delle domande sul portale informatico del Ministero dell'interno con un certo anticipo, al fine di ampliare i tempi per i controlli e consentire l'esclusione delle domande non procedibili, come previsto dal DL 145/24.

⁵ Nelle quote totali sono incluse anche le conversioni di permessi di soggiorno, fino al 2025.

Le domande inviate nel 2025 sono state **222.617**, un numero certamente superiore alle quote ma **lontano da quelli registrati negli anni precedenti all'introduzione della pre-compilazione**, dove le domande erano quattro, cinque volte di più dei posti messi a disposizione con i click-day:

Tabella 6: domande rispetto alle quote disponibili

Procedimento flussi	Quote stabilite per ingressi	di cui Quote per organizzazioni datoriali	Domande pervenute nei click day	Domande pervenute in totale	di cui Domande da organizzazioni datoriali
Flussi 2025	181.450	(84.000)	175.574	222.617	(183.154)
Flussi 2024	146.850	(72.000)	680.324	720.848	(184.931)

➤ [Vedi i dati sulle quote a questo link](#)

L'ipotesi che possiamo avanzare è che, dopo tali interventi normativi, la procedura sia diventata estremamente onerosa in termini burocratici, rispetto alla durata del procedimento e ai nuovi requisiti per i datori e le datri di lavoro, a partire dai tempi della pre-compilazione, fermo restando che **l'aver introdotto ulteriori controlli possa aver disincentivato intermediari senza scrupoli che lucrano sul desiderio di lavoratori e lavoratrici di venire a lavorare nel nostro Paese**. Tuttavia, abbiamo raccolto testimonianze in merito alle molte **difficoltà collegate alla pre-compilazione delle domande, con la richiesta di informazioni aggiuntive e modalità operative nuove** quali la profilazione, il possesso dello SPID e del dominio digitale. Chi intendeva assumere, ha dovuto caricare le domande in poche settimane, nonostante il click day a febbraio 2025, per consentire che venissero fatto una serie di controlli preventivi: purtroppo, non avendo ricevuto risposta agli accessi agli atti in merito, non è stato possibile verificare in che misura tali controlli siano stati effettivamente espletati dagli uffici (del ministero del lavoro e di quello dell'interno) cui spetta il compito di svolgerli. L'anticipo della compilazione delle domande, alla fine, ha di fatto messo in difficoltà datori e datri di lavoro, imprese e famiglie, determinando una drastica riduzione dei numeri e mettendo in discussione il buon esito del procedimento. Il rischio è che molte persone interessate a fare domanda abbiano deciso di non ricorrere a questo meccanismo per assumere, lasciando così spazio ulteriore al lavoro nero.

Inoltre, sebbene l'impatto delle nuove norme sia evidente sui numeri delle domande presentate, **resta tuttora in piedi la lotteria del click day come unico modo per chiamare personale dall'estero**, senza la possibilità di poter assumere una persona quando se ne ha effettivamente bisogno, senza dover aspettare le finestre pre-stabilite dal

governo, rischiando di rimanere fuori dalla procedura e di non poter sottoscrivere un contratto di lavoro regolare, favorendo di fatto precarietà e ricattabilità.

L'allungamento dei tempi previsto dal decreto 146/2025 per l'emissione del nulla osta al lavoro e per la precompilazione della domanda, poi, rischia di peggiorare ulteriormente il quadro e di istituzionalizzare le disfunzioni del sistema al solo scopo di voler tutelare l'azione della pubblica amministrazione e far agire nella legalità le prefetture, tra l'altro senza che sia aumentato o sia stato stabilizzato il personale di tali uffici.

Testimonianza di Pierluigi, rappresentante di associazione datoriale:

“Per quanto riguarda i lavori stagionali, accogliamo positivamente la procedura della precompilazione. Occorre evidenziare, però, come essa non abbia prodotto una reale riduzione dei tempi di svolgimento dell'iter. Le domande presentate in occasione del click day di febbraio 2025 nel campo del lavoro subordinato agricolo risultano tuttora (a ottobre 2025, ndr) prive di riscontro. I ritardi accumulati determinano effetti concreti e penalizzanti rispetto alle reali esigenze delle imprese. In assenza di interventi per velocizzare e rendere più sicuri i tempi della procedura, molti lavoratori rischiano di perdere il permesso di soggiorno per il venir meno del datore di lavoro, spesso a causa del mutamento dei fabbisogni aziendali, fenomeno particolarmente diffuso nel lavoro stagionale”.

Dorian, operatore di Agenzia per il Lavoro: “La precompilazione è utile perché consente di verificare le istanze e di procedere con la necessaria accuratezza. Trovo però eccessivo l'intervallo tra la chiusura della precompilazione e il click day. Ad esempio, il 7 dicembre 2025 è scaduto il termine per la precompilazione delle domande relative al nuovo anno, mentre il 16 e il 18 febbraio 2026 si tengono i click day per il lavoro subordinato e domestico. Un intervallo superiore a due mesi, cui si sommano i tempi di attribuzione temporanea in quota, le verifiche per il rilascio del nulla osta, il rilascio del visto e via dicendo, dilata un iter già complesso. Nelle intenzioni del legislatore questo periodo dovrebbe servire alle verifiche, ma poiché queste sono automatizzate e non coinvolgono il personale ispettivo, la dilatazione dei tempi appare, a mio avviso, ingiustificata”.

Rilascio nulla osta ed esiti negativi

I nulla osta al lavoro rilasciati sono di molto inferiori ai posti disponibili e gli esiti negativi sono in aumento.

Il passaggio successivo all'inoltro della domanda riguarda il rilascio del nulla osta all'assunzione da parte della prefettura competente per territorio. Per i flussi previsti per il **2025**, i nulla osta rilasciati dalle prefetture al 10 dicembre scorso sono stati **in totale 49.762 su 181.450 posti disponibili**. Per il 2024, alla stessa data e cioè **a quasi due anni dai click day**, i nulla osta sono stati **72.704 su 146.850** quote disponibili. Considerato che il numero di domande presentate è sempre stato maggiore alle disponibilità previste dal decreto flussi, **ci si dovrebbe aspettare che tutte le quote vengano utilizzate, mentre i dati acquisiti dimostrano il contrario.**

Va considerato, poi, che vi è un **numero consistente di domande che non arriva al secondo passaggio della procedura per l'ingresso, e cioè il rilascio del nulla osta** perché rigettate, cui si aggiungono gli altri esiti negativi (istanze archiviate, revocate o rinunciate).

Nel **2025** tali pratiche con esito negativo risultano essere **33.777** divise in 13.835 rigettate, 3.275 revocate, 6.518 archiviate, oltre a 10.149 pratiche rinunciate. Il dato relativo al **2024**, sempre considerando che son passati quasi due anni dai click day, indica **un numero consistente di pratiche non andate a buon fine: sono 127.783** in totale e di queste le rigettate sono state 20.556, le revocate 24.988, le archiviate 40.275, mentre le rinunce sono state 41.964.

A fronte di questi numeri, possiamo rilevare, in base alle indicazioni date dal Ministero del Lavoro, che **nel 2024 sono state redistribuite 4.053 quote** (pari solamente al 3,1% degli esiti negativi) e **nel 2025 solo 1.192** (pari al 3,5% degli esiti negativi): registriamo, quindi, che **decine di migliaia di quote non utilizzate solo in parte vengano ridistribuite**, nonostante la procedura preveda che, in caso di rigetto della domanda, la relativa quota vada riassegnata alle domande in graduatoria.

Il dato relativo all'alto numero di esiti negativi meriterebbe un ulteriore approfondimento ma dalle informazioni ottenute attraverso gli accessi agli atti non è possibile risalire alle motivazioni che hanno portato alla revoca o al rigetto.

Relativamente alla **revoca**, può aver avuto un certo impatto sull'aumento dei numeri quanto stabilito dal decreto-legge 145/2024 circa il preavviso di rigetto: è stata infatti eliminata la possibilità di avvisare che la domanda di visto stia per essere rigettata in presenza di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno e di comunicare i motivi del non accoglimento dell'istanza, precludendo così la possibilità di un'eventuale integrazione di documentazione mancante.

Per ciò che attiene alle **pratiche archiviate**, invece, è quantomeno possibile distinguere i casi in cui l'esito negativo è da addebitare alla mancata conferma del datore di lavoro della volontà ad assumere e i casi in cui l'archiviazione dipende dalla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno: sono 1.278 per la programmazione 2024 le mancate conferme dei datori di lavoro e già 1.874 per il 2025 (circa il 29% di tutte le archiviazioni registrate nello stesso anno), cui si aggiungono 867 archiviazioni per mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno (il 13% circa del totale) nei nuovi termini di legge, e cioè nei 15 giorni successivi all'ingresso sul territorio (erano 8 giorni fino al 2024).

Resta la criticità di **una procedura che non prevede un ruolo attivo della persona chiamata per lavorare ed è essenzialmente nelle mani di chi assume lungo tutto l'iter**: se questi non si presenta assieme al lavoratore o alla lavoratrice da assumere presso il SUI (o secondo le nuove disposizioni non comunica telematicamente), non risponde al tentativo di contatto da parte della prefettura o si rende irreperibile, di fatto ne fa le spese la persona straniera, che potrebbe non avere piena contezza della procedura e dei suoi diritti, né essere in grado di utilizzare tali mezzi digitali e/o controllarli.

Per evitare una così rilevante perdita di ingressi servirebbe innanzitutto attivare un sistema effettivo di riassegnazione delle quote in caso di rigetto della domanda a cui erano state originariamente attribuite, per esempio introducendo lo scorimento della graduatoria, che trova applicazione in tutte le procedure concorsuali e potrebbe essere utilizzato anche in tale ambito, anche in considerazione del numero di domande superiore alle quote assegnate. Inoltre, per evitare la revoca del nulla osta in tutti in quei casi in cui il datore o la datrice di lavoro, una volta avvenuto l'ingresso della persona da assumere in Italia, si rifiuta di firmare il contratto di soggiorno, servirebbero indicazioni chiare sulla possibilità, anche in queste ipotesi, di subentro di un nuovo datore o di una nuova datrice nei casi di decesso di chi aveva presentato la domanda o sul rilascio di un permesso per attesa occupazione.

Elena, operatrice di Sportello: *“Le conseguenze per chi entra con i flussi e non riesce a sottoscrivere il contratto di soggiorno sono gravi e molteplici. Ricordo una donna dello Sri Lanka, entrata in Italia per svolgere un lavoro subordinato: al suo arrivo, la datrice non si è presentata e lei ha inviato il kit postale per ottenere la ricevuta di richiesta del permesso, che consente di stipulare un contratto. In mancanza della datrice di lavoro originaria, non ha però potuto sottoscrivere il Contratto di Soggiorno presso la Prefettura. Senza reti territoriali, ha trovato impiego come domestica presso una famiglia che l'ha trattenuta senza contratto, facendole pagare il posto letto, limitandone la libertà di movimento e ponendola in una condizione di privazione e semi-schiavitù. Un'altra persona, venuta a conoscenza della sua situazione, ha chiesto allo Sportello di aiutarla nello stipulare un contratto per farla emergere dallo sfruttamento. Nonostante la ricevuta del kit postale le riconoscesse il diritto a un contratto regolare, ciò non è stato possibile: l'unica persona che avrebbe potuto assumerla per permetterle di ottenere il permesso era colei che inizialmente l'aveva chiamata. Servirebbero controlli efficaci e tempi certi, ma con pochi ispettori e centinaia di migliaia di lavoratori, chi viene perseguito in questo sistema è il lavoratore o la lavoratrice, non chi si arricchisce sulle sue spalle.”*

Dorian, operatore di Agenzia per il Lavoro: *“Ritengo che l'eliminazione del preavviso di rigetto della richiesta di visto—ossia l'inapplicabilità dell'art. 10-bis della legge sul procedimento amministrativo—sia una forzatura e una violazione. Tale norma prevede che, nei procedimenti a istanza di parte, il responsabile o l'autorità competente (nella fattispecie Ambasciata o Consolato) comunichi tempestivamente i motivi ostativi prima dell'adozione del provvedimento negativo; entro dieci giorni, gli istanti possono presentare osservazioni e documenti integrativi. Questa fase di verifica e di interlocuzione è fondamentale per evitare concentrazioni di potere non democratiche. Mi è capitato che preavvisi di rigetto fossero inviati perché un documento era poco leggibile o mal scannerizzato; escludere la possibilità di integrare la pratica in simili casi significa trattare i cittadini stranieri con una inferiorità giuridica non coerente con il nostro ordinamento. Spesso ciò costringe a sostenere migliaia di euro di spese per ricorsi al TAR volti ad annullare revoche di nulla osta o di visto.”*

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione come strumento di regolarità

La normativa consente il rilascio di un **permesso per attesa occupazione**⁶ qualora il datore o la datrice di lavoro, dopo l'ingresso in Italia del cittadino o della cittadina non UE, non abbia più interesse alla sua assunzione (circolare in merito del 2007), al fine di trovare una nuova occupazione e stabilizzarsi. La procedura, tuttavia, non è immediatamente e autonomamente attivabile in quanto è prevista la necessità di un'autorizzazione scritta da parte del responsabile dello Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura competente.

Tale **difficoltà ad accedere a questa tutela** è dimostrata anche dai dati che il ministero dell'interno, in risposta all'istanza di accesso agli atti della campagna, ha fornito sui **permessi di soggiorno per attesa occupazione rilasciati nel periodo 2023-2025**. I titoli rilasciati dalle questure ammontano a **886 per il primo anno; 835 per il 2024; e 666 nel 2025**.

Da un lato, si può desumere che, visto **i numeri così bassi**, la possibilità di avvalersi della tutela prevista dalla circolare del 2007 non sia adeguatamente pubblicizzata tra le persone che potrebbero averne diritto. In tal senso, sarebbe opportuno predisporre adeguato materiale informativo già presso le rappresentanze diplomatiche italiane, a cui si rivolgono lavoratori e lavoratrici di origine straniera per il ritiro del nulla osta e del visto per l'ingresso. Dall'altro lato, **è necessaria una riflessione sulle modalità di valutazione delle domande** e sarebbe auspicabile una nuova circolare con indicazioni più puntuali sulle modalità di esame delle istanze, con **meccanismi automatici e meno discrezionali di rilascio del permesso temporaneo** a coloro che ne potrebbero usufruire.

Karim, lavoratore algerino, 29 anni: *"Mi sono affidato a un'agenzia di intermediazione per entrare in Italia con un lavoro stagionale. Una volta arrivato, mi sono presentato in Prefettura per sottoscrivere il contratto di soggiorno, ma il datore di lavoro non si è presentato all'appuntamento. La Prefettura mi ha indicato, anche per iscritto, che sarei dovuto tornare insieme al datore di lavoro. Ho spiegato che non riuscivo a contattarlo perché risultava irreperibile. Ho provato più volte a cercarlo, anche recandomi personalmente*

⁶ Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è disciplinato dall'art. 22, c. 11 del TUI. Il lavoratore straniero - a eccezione dello stagionale - in possesso del relativo permesso e che perde il posto di lavoro ha il diritto di accedere a un permesso della durata massima di un anno, convertibile in permesso per motivi di lavoro. Esistono altre modalità per chiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione, seppur non previste per Legge. Normalmente si tratta di provvedimenti eccezionali volti a garantire il buon esito di determinate procedure, viziate da criticità croniche e strutturali. Un'indicazione analoga è contenuta nella circolare del Ministero dell'Interno, prot. 4623 del 17/11/2020, relativa alla Regolarizzazione 2020, di cui all'art. 103, DL 34/2020, convertito dalla Legge 77/2020. Nel caso di avvio e interruzione del rapporto di lavoro prima della convocazione presso il SUI, al lavoratore può essere rilasciato un permesso per attesa occupazione. L'Istituto riprende quasi fedelmente le disposizioni dell'art. 5, c. 11-bis, D.lgs. 109/2012, che introduce un correttivo alla Sanatoria 2012. A tal proposito, il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria con ordinanza n.56 del 1/2/2023 ha sollevato una questione di legittimità costituzionale nella parte in cui il DL 34/2020 non prevede una norma analoga per tutelare il lavoratore da regolarizzare da responsabilità imputabili esclusivamente al datore.

all'indirizzo indicato nella pratica, ma senza successo. Successivamente, ho inviato il kit postale e, con la ricevuta, ho trovato un altro datore di lavoro disposto ad assumermi. Ho lavorato come operatore in un progetto per minorenni e avrei voluto proseguire in questo ruolo, ma quando ho chiesto nuovamente un appuntamento in Prefettura, spiegando la mia situazione, non ho ricevuto risposte. Non ero a conoscenza del fatto che per stipulare il contratto di soggiorno in Prefettura fosse necessario il datore di lavoro che mi aveva chiamato in Italia. Alla fine, il nulla osta è stato revocato e oggi mi trovo in una condizione di irregolarità sul territorio italiano e ho perso il mio impiego”.

Isha, lavoratore indiano, 30 anni: *“Per venire in Italia tramite i flussi di ingresso per lavoro, ho sostenuto spese molto elevate, pari a circa 20.000 euro, comprendenti i biglietti, il viaggio e il supporto necessario per la preparazione dei documenti. Una volta arrivato in Italia, però, sia la persona che mi aveva fatto da contatto sia il presunto datore di lavoro sono scomparsi. Mi sono recato in Questura per chiedere informazioni sul mio permesso di soggiorno e mi è stato detto che avrei dovuto rivolgermi alla Prefettura. Tuttavia, non conoscendo bene le procedure e trovandomi da solo, avevo timore di affrontare la situazione senza alcun supporto. Nel gennaio 2025 l’Ufficio Immigrazione della Prefettura ha revocato il mio nulla osta, in quanto è emerso che la società che mi aveva assunto non aveva la capacità economica necessaria per procedere all’assunzione e che la persona indicata come datore di lavoro non risultava essere il legale rappresentante della società. Attualmente mi trovo in grave difficoltà, poiché non mi è possibile né rientrare in India né rimanere in Italia in modo regolare. Se avessi saputo fin dall’inizio che la situazione sarebbe stata questa, non avrei mai intrapreso il viaggio né sostenuto spese così ingenti”.*

Filippo, rappresentante di Associazione Datoriale: *“Nel caso del lavoro di cura, bisogna considerare che il periodo che intercorre tra l’invio della domanda e l’ingresso in Italia della lavoratrice/lavoratore, nella nostra esperienza, è di minimo 6 mesi. Parliamo di richieste effettuate da persone over 80 o disabili e quindi l’assistito potrebbe anche essere deceduto nei mesi che intercorrono tra la domanda e l’entrata effettiva in Italia del lavoratore/lavoratrice. Bisognerebbe normare questa parte. Basterebbe prevedere in maniera inequivocabile che in caso di indisponibilità del datore/datrice di lavoro ad assumere la persona entrata in Italia, a questa sia rilasciato un permesso per attesa occupazione. Altrimenti si rischia di avere persone in un limbo per mesi o anni, o addirittura di creare nuove posizioni di irregolarità. Credo che anche una circolare del Ministero dell’Interno, sulla scia di quelle già presenti, ma oramai datate, potrebbe essere sufficiente”.*

Le nazionalità più colpite dagli esiti negativi

Incrociando gli esiti negativi emessi dalle articolazioni del Ministero dell'Interno con il dato della nazionalità, per i **flussi 2025** essi riguardano innanzitutto le domande relative a lavoratori e lavoratrici provenienti dal **Bangladesh** che sono 7.153 per il 2025 (su 35.932 domande ricevute), 8.669 rispetto al **Marocco** (su 54.873 domande ricevute) e 6.197 rispetto all'**India** (su 45.647 domande).

Ma è soprattutto l'andamento riscontrato in merito agli **esiti negativi del 2024** che risulta rilevante: per il **Bangladesh** su 329.001 domande presentate sono state 62.965 le pratiche che hanno ricevuto un esito negativo (di cui 20.000 archiviate, insieme a 22.000 domande a cui si è rinunciato), un numero altissimo che da solo copre **circa il 50% degli esiti negativi totali riscontrati per quell'anno**. Nello stesso 2024, sono stati 19.503 i nulla osta rilasciati a persone provenienti da quel paese e 1.262 i permessi di soggiorno ottenuti, mentre 1.058 persone sono in attesa di fare ingresso in Italia. Una situazione analoga si riscontra rispetto all'**India** dove, a fronte di 103.740 domande ricevute per i flussi 2024, sono stati 19.154 i nulla osta rilasciati, 21.336 gli esiti negativi, 8.645 i permessi di soggiorno in via di rilascio e 3.907 persone ancora in attesa di entrare in Italia.

► [Vedi i grafici sugli esiti negativi a questo link](#)

Questi numeri riflettono una scelta precisa del governo che, nel decreto-legge 145/2024, al fine di prevenire e contrastare fenomeni di irregolarità nella gestione dei flussi di ingresso in Italia di manodopera straniera, ha previsto che, per le persone cittadine di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o priva dei requisiti previsti dalle leggi - individuati in **Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka e, in seguito, Marocco** - non si applichi la procedura di silenzio assenso prevista per il rilascio del nulla osta all'assunzione ma che tale documento venga rilasciato solo dopo verifiche effettuate da parte della Questura e dell'Ispettorato del lavoro (previsione valida anche per le domande presentate nel 2024 e per le quali non fosse stato ancora rilasciato il visto di ingresso). Una scelta che ha ricadute per lavoratori e lavoratrici dei cd. "paesi a rischio" su tutta la filiera, come risulta dall'analisi dei dati relativi all'ottenimento del visto (v. *infra*).

Rilascio del visto

Basso il numero di visti rilasciati per il 2024, per il 2025 incidono le poche domande e il filtro della pre-istruttoria

Cosa succede alle pratiche di **richiesta visto presso le rappresentanze italiane** nei paesi di origine di lavoratori e lavoratrici che hanno ottenuto il nulla osta e aspettano di fare ingresso per lavorare nel nostro paese? Quante e quanti di loro riescono ad arrivare in Italia e dopo quanto tempo? Su questo passaggio la campagna ha deciso di soffermarsi

maggiormente rispetto ai monitoraggi precedenti, a partire da quanto accaduto in merito ai flussi previsti per l'anno 2024, a due anni dal click day.

Dai dati ottenuti dal Maeci riguardo al procedimento per gli ingressi del **2024**, i visti rilasciati al dicembre 2024 erano **24.151**, pari al 28,9% dei nulla osta concessi (83.570). A questi si aggiungevano 1.641 esiti negativi (1.200 rigetti e 441 revoche) e 1.990 visti richiesti e non concessi (il 2,4% dei nulla osta rilasciati). Con l'aggiornamento dei dati al dicembre 2025 si rilevano, sempre relativamente alla programmazione per il 2024, **35.287 visti rilasciati (+11.136 rispetto alla rilevazione del dicembre 2024)**, pari al 48,5% dei nulla osta emessi, cui si aggiungono 6.279 rigetti (+5.079), 4.332 visti revocati (+3.891) e 4.171 visti pendenti, richiesti e non ancora rilasciati (+2.181). Come si vede dai dati quindi, dopo un anno aumentano non solo i rilasci, ma pure rigetti e revoche, anche in relazione all'irrigidimento/rafforzamento dei controlli.

Relativamente ai **flussi 2025**, i visti rilasciati a dicembre 2025 sono **32.968**, pari al **66,25% dei nulla osta emessi**, cui si aggiungono 3.709 rigetti, 903 revoche e 2.191 visti richiesti e non rilasciati. Nonostante una finestra temporale ristretta per l'elaborazione delle istanze, l'**alto numero di nulla osta “trasformati” in visti nel 2025 dimostra che è aumentata l'efficacia dell'attività nelle rappresentanze consolari** nell'esame delle pratiche: tale andamento positivo va certamente messo in relazione con il **drastico calo delle domande** e con il filtro del pre-caricamento sul portale e dei successivi controlli nella fase pre-istruttoria, introdotti nel 2024.

Tabella 7: visti rilasciati e non, rigettati e revocati dalle rappresentanze diplomatiche all'estero

Anno	Visti rilasciati	Visti richiesti in fase istruttoria	Visti rigettati	Visti revocati
2024	35.287	4.171	6.279	4.332
2025	32.968	2.191	3.709	903

► [Vedi i grafici sui visti a questo link](#)

Tuttavia, **nel quadro generale della procedura, rimane basso il numero dei visti concessi rispetto ai nulla osta rilasciati**: il motivo potrebbe ancora essere legato alla tempistica dell'iter della pratica nei diversi passaggi e alle difficoltà nell'ottenimento di un appuntamento presso la rappresentanza consolare da parte di lavoratori e lavoratrici. Va preso in considerazione anche **l'eventuale impatto** su tempi e risultati di **queste pratiche del decreto-legge 145/24**, che prevede una serie di controlli preventivi e aggiuntivi anche sulle pratiche pendenti presso le rappresentanze diplomatiche, come si evince in particolare dai dati relativi a istanze di persone originarie di Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka e successivamente Marocco, paesi individuati come “a rischio” e soggetti a controlli aggiuntivi (v. *infra*).

Tempi per il rilascio del visto più brevi e maggiore organico presso le rappresentanze

Lavoratori e lavoratrici, ottenuto il nulla osta, devono prendere appuntamento per la convocazione presso gli uffici della rappresentanza e fare richiesta del visto. Successivamente, conclusi gli adempimenti previsti, se la richiesta va a buon fine, viene rilasciato il visto per entrare in Italia. E' fatto notorio che **gli uffici diplomatici nei Paesi di origine abbiano tempi molto lunghi per calendarizzare gli appuntamenti e si affidino ad agenzie private**. Tale esternalizzazione del servizio, oltre a non garantire trasparenza, in molti casi finisce per impedire alle persone di accedere in tempi brevi e certi agli uffici diplomatici e a **condizionare l'effettivo ottenimento del visto a prassi e tempi discrezionali**. Inoltre, secondo le testimonianze raccolte, negli ultimi anni si è notato che a livello di rappresentanze diplomatiche vengono svolti nuovi controlli sulle domande di ingresso per lavoro rispetto a quelli già svolti dagli sportelli unici delle Prefetture, dalle Questure e dagli Ispettorati del lavoro, con richieste di documenti e di colloqui, generando ulteriori ritardi.

Rispetto alla rilevazione precedente, a dicembre 2025, relativamente ai flussi per il **2024**, si registra un tempo medio di attesa per il rilascio del visto di **17 giorni** e per i flussi 2025 di **18 giorni**. I tempi aumentano se si guarda al tempo medio di trattazione della domanda fino al rilascio del visto: **44 giorni in media relativamente ai flussi 2024** (con picchi di 250 giorni a Calcutta e significativamente 149 a Colombo in Sri Lanka, 169 a Islamabad in Pakistan, e 104 a Rabat in Marocco) e **23 per i flussi 2025**.

Guardare la dotazione di personale “operativo” negli uffici visti è particolarmente utile perché consente di leggere, insieme ai volumi di pratiche, **la capacità amministrativa** del segmento MAECI nella procedura dei flussi. Contrariamente allo scorso anno, il MAECI non fornisce direttamente il numero di addetti “in organico”, ma il numero di **utenze attive** (abilitazioni operative) presso gli uffici visti delle rappresentanze consolari: un indicatore che **non coincide necessariamente** con le unità di personale a tempo pieno, ma che è comunque un riferimento per valutare il **dimensionamento operativo degli organici in rapporto alla procedura**.

Alla data **31 dicembre 2024**, risultano attive utenze per la gestione dei visti “Flussi” in **89 sedi consolari**, per un totale di **442 utenze** (circa **5 utenze per sede** in media). Alla data **31 dicembre 2025**, le sedi con utenze attive risultano **163**, con un totale di **858 utenze** (mediamente poco più di **5 utenze per sede**). In altre parole, in un anno le sedi censite quasi **raddoppiano**, così come le utenze (+94,1%), segnalando un **potenziamento significativo della capacità operativa**. Tuttavia, i dati suggeriscono che la questione non è solo “aumentare” le risorse, ma dove collocarle. Infatti, incrociando le utenze con il **carico effettivo** di pratiche gestite dalle sedi (somma di visti rilasciati, rigettati, revocati, richiesti/non rilasciati), emerge una concentrazione molto elevata di personale in alcune sedi che da sole assorbono la quasi totalità delle utenze attive: nel **2024 circa il 92,5% del carico** è gestito da **sole 10 sedi** (New Delhi, Casablanca, Tunisi, Colombo, Il Cairo, Dhaka, Tirana, Dakar, Valona, Manila), mentre nel **2025 oltre il 90%** resta concentrato in un gruppo analogo di sedi.

Questo dato si spiega guardando alle già citate **misure di controllo ex ante** introdotte con il D.L. 145/2024 per alcune nazionalità “a rischio” (v. infra): **per alcune sedi collegate ai paesi oggetto di sospensione/rafforzamento dei controlli, i tempi medi dell’elaborazione delle istanze di richiesta di visto “presumibilmente sospese” risultano molto più elevati del tempo ordinario** (es. Dhaka 290 giorni, Islamabad 310, Colombo 115, Rabat 103 nel 2024). Ne deriva una indicazione chiara: l’allocazione di risorse aggiuntive dovrebbe essere legata all’aumento del carico di lavoro generato dai controlli ex ante e dalla gestione delle sospensioni, per evitare che i correttivi apportati si traducano in un **collo di bottiglia strutturale** nel segmento consolare della filiera.

Elena, operatrice di Sportello: *“Ambasciate e Consolati si avvalgono spesso di agenzie esterne, con tempi di attesa per il visto talvolta di molti mesi. Ho incontrato diverse persone entrate a fine stagione nel settore turistico. Nei casi seguiti, i datori di lavoro hanno comunque assunto i lavoratori; non è però accettabile dover confidare nel buon cuore del datore di lavoro per evitare che le richieste di ingresso tramite i flussi falliscano o, peggio, generino situazioni di illegalità.”*

Dorian, operatore di Agenzia per il Lavoro: *“I tempi di Consolati e Ambasciate sono estremamente variabili. In alcuni Paesi le istituzioni funzionano in modo efficiente, ma in molti altri si affidano ad agenzie private che non rilasciano appuntamenti o lo fanno con meccanismi farraginosi e poco affidabili. Sto seguendo in Tribunale il caso di un cittadino marocchino cui è stato revocato il nulla osta perché risultava non aver richiesto il visto entro i sei mesi previsti, sebbene avesse contattato l’agenzia che, semplicemente, non aveva dato seguito alla domanda. Esistono numerosi casi analoghi”.*

Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan (e Marocco): cosa sta succedendo dopo l’approvazione del D.L. 145/2024?

Risulta interessante ai fini di questo monitoraggio andare a verificare l’impatto sulle procedure dell’art. 3 del D.L. 145/2024 rispetto ai **cosiddetti “paesi a rischio”**, che prevede che, alle domande riguardanti persone provenienti da Stati caratterizzati da elevato rischio di ricorso a documentazione contraffatta o priva dei requisiti previsti dalla legge, non si applichi la procedura di silenzio assenso prevista per il rilascio del nulla osta da parte delle prefetture, ma si chiedano **controlli preventivi e aggiuntivi anche sulle pratiche**. Tali misure sono state applicate anche retroattivamente, a partire dall’ottobre 2024, alle domande presentate per assumere persone provenienti da tali paesi per le quali non è stato ancora rilasciato il visto di ingresso, determinando di fatto **una sospensione delle istruttorie in corso**.

Un primo dato rilevante riguarda proprio le **pratiche “sospese”**: a dicembre 2025, **risultano sospese 23.141 domande** - di cui 16272 nelle rappresentanze consolari e 6869 in pre-istruttoria presso le prefetture - provenienti dai quattro paesi in questione rispetto ai flussi **2024**. **Per il 2025 sono 16.672 le domande sospese**, di cui solo 18 presso le rappresentanze all'estero, il resto presso le prefetture.

Nella tabella seguente, invece, è possibile visualizzare gli esiti di tali pratiche rispetto ai flussi 2024 e 2025, registrati a dicembre scorso.

Tabella 8: Domande, nulla osta, visti rilasciati e non, rigettati e revocati e permessi di soggiorno rispetto ai paesi cd. “a rischio” nel 2024

2024	Domande	Nulla osta rilasciati	Visti rilasciati	Visti richiesti non rilasciati	Visti rigettati	Visti revocati	PdS richiesti	% PdS su totale
Bangladesh	329.001	19.503	2.313	129	422	41	1.262	5,1%
Pakistan	34.497	3.459	195	231	66	3	127	0,5%
Sri Lanka	47.344	2.624	1.446	429	1.129	565	743	3,0%
Marocco	114.160	12.476	6.108	2.968	1.030	344	3.707	14,9%

Nel 2024, insieme, questi quattro paesi rappresentavano **quasi il 73%** delle domande in ingresso e quasi una domanda su due è stata presentata per manodopera dal Bangladesh. Tuttavia, se si guardano i permessi di soggiorno rilasciati, il **tasso di finalizzazione risulta estremamente basso**. Allo stesso tempo, negli stessi paesi, si registra un numero altissimo di esiti negativi e il **Bangladesh** da solo copre **circa il 50%** degli esiti negativi totali riscontrati per il 2024.

Per i flussi **2025**, i dati relativi a Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh e Marocco mostrano in modo coerente una **drastica riduzione delle domande pervenute nel 2025** rispetto al 2024, con cali che oscillano tra il -51,5% e il -88,6%, segnalando un progressivo svuotamento dei canali di ingresso regolari.

Quanto ai visti e ai permessi di soggiorno, a fronte della forte riduzione delle domande, dovuta alle modifiche introdotte a livello procedurale, le **percentuali di finalizzazione delle pratiche restano, tuttavia, complessivamente molto basse** e, anche laddove crescono, non compensano l'effetto combinato di minori accessi, maggiori blocchi procedurali e tempi di attesa estremamente lunghi, che arrivano fino a quasi dieci mesi.

Tabella 9: domande, nulla osta, visti rilasciati e non, rigettati e revocati e permessi di soggiorno rispetto ai paesi cd. “a rischio” nel 2025

Visti 2025	Domande	Nulla osta rilasciati	Visti rilasciati	Visti richiesti non rilasciati	Visti rigettati	Visti revocati	PdS richiesti	% PdS su totale
Bangladesh	35.932	2.407	1.874	57	95	22	1.038	7,2%
Pakistan	9.037	1.069	126	41	7	0	51	0,4%
Sri Lanka	12.068	995	729	53	69	16	407	2,8%
Marocco	54.873	5.922	2.834	90	273	23	1.513	10,5%

► [Vedi i grafici sui paesi a rischio a questo link](#)

In conclusione, attraverso i **filtri introdotti** in fase di caricamento, in fase di controllo preliminare in istruttoria e in fase di controllo presso l'ufficio visti, **il sistema appare più “pulito”** (meno domande, meno istanze sospese al MAECI, meno esiti negativi e meno “non rilasciati”), **ma non necessariamente più rapido o più efficace per lavoratori e mondo produttivo, perché si allungano i passaggi nella fase precedente al rilascio del visto con controlli** (su cui, purtroppo, non è stato ricevuto dalla campagna alcun dato dalle amministrazioni interessate)⁷.

Altro risultato evidente è la **contrazione delle possibilità di ingresso per chi proviene da questi paesi** che, di fatto, o rischia di restare vittima di truffe e canali illegali di intermediazione o vede diminuire le **possibilità di venire a lavorare in maniera regolare in Italia**. Tale condizione di vittime di migliaia di persone provenienti da questi paesi, truffate e usate, non andrebbe mai messa in secondo piano quando si interviene su **procedure e norme**. Si ricorda, tra l'altro, che, come si è appreso dalla stampa, la Procura di Roma a febbraio 2025 ha incriminato tre **funzionari consolari italiani a Dhaka (Bangladesh) che si occupavano della richiesta di visti, pagati per sbloccare le pratiche** nell'ambito di un presunto traffico di visti per l'Italia, con il sospetto coinvolgimento di funzionari di alcune prefetture italiane. Lo stesso Ministero degli esteri, nel 2023, aveva svolto indagini interne per individuare illeciti in tal senso nelle ambasciate in Sri Lanka, Bangladesh e Pakistan.

⁷ il DLCI ha dichiarato la propria incompetenza così come il Ministero del Lavoro che ha rimandato all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i controlli delle articolazioni territoriali (senza inoltrare le richieste come vorrebbe la normativa FOIA) e proprio al DLCI per i controlli a seguito di precaricamento della domanda. Il dipartimento di Pubblica sicurezza, che avrebbe dovuto fornire il dato dei controlli effettuati dalle questure, dichiara l'impossibilità di estrarre il dato.

Vittorio, rappresentante di Associazione Datoriale: *“Le domande provenienti dai Paesi considerati a rischio risultano bloccate da oltre un anno. Vi sono persone con nulla osta già rilasciato in attesa del visto, senza riscontri dalle Ambasciate. In teoria il blocco serve a svolgere verifiche e controlli su datori e datrici di lavoro; è giusto che i controlli ci siano per prevenire truffe ai danni di lavoratori e lavoratrici, ma nella pratica vengono espletati in tempi molto lunghi, per quanto ho riscontrato. Repeto questa situazione molto dannosa, sia per i lavoratori/lavoratrici che rimangono in attesa così a lungo, sia per i datori/datrici di lavoro che necessitano di personale”.*

Pierluigi, rappresentante di Associazione Datoriale: *“Per i Paesi cosiddetti “a rischio”, i visti per i lavoratori stagionali sono stati rilasciati con ritardi significativi, pari a circa dieci mesi. La procedura prevede una fase intermedia di conferma o rinuncia all’assunzione, che in alcuni casi comporta la rinuncia delle aziende a causa dei tempi prolungati delle verifiche. Circa la metà delle richieste inviate a febbraio 2025 dall’associazione datoriale per cui lavoro è ancora in attesa di riscontro: i lavoratori hanno ricevuto il nulla osta, ma attendono il visto da quasi un anno”.*

Semplificazioni, conversioni e ingressi fuori quota

L’impatto positivo di alcune delle modifiche normative: semplificazioni e assunzioni fuori quota

Un aspetto da sottolineare è l’impatto positivo che hanno avuto sugli ingressi le modifiche più sostanziali introdotte negli ultimi anni a tale meccanismo in termini di maggiore flessibilità nella procedura e di superamento del sistema rigido delle quote.

Semplificazioni per le associazioni datoriali

Rispetto alla maggiore flessibilità nella procedura, al fine di agevolare e velocizzare l’ingresso di lavoratori e lavoratrici stagionali e far fronte al bisogno del mondo produttivo, a partire dal 2022, **una quota di domande per lavoro stagionale è stata riservata alle associazioni datoriali** (settori agricolo e, dal 2023, anche turistico), alle quali è stata riconosciuta una **corsia preferenziale** per accedere alla procedura e inviare le domande. Dai dati emerge chiaramente che tale coinvolgimento ha consentito un numero maggiore di assunzioni e **un tasso di efficacia più alto** rispetto alla procedura ordinaria.

Nel 2025, su 14.349 permessi di soggiorno richiesti in totale, l’**84,1% (e cioè 12.074 pds)** è relativo a domande presentate da **associazioni di categoria**, con un aumento decisamente consistente rispetto al **2024**, quando la percentuale di permessi relativi a tali domande è stata **del 57%** (14.317 su un totale di 24.858 permessi).

Tabella 10: esiti delle domande presentate dalle organizzazioni datoriali

	Domande organizzazioni datoriali	Contratti finalizzati tramite organizzazioni datoriali
2025	183.154	12.074
% su totale	82,30%	84,1%
2024	184.931	14.317
% su totale	25,7%	57,50%

Tuttavia non mancano, anche in questo ambito, decine di migliaia di pratiche non andate a buon fine nel corso dell'istruttoria: gli **esiti negativi tra istanze rigettate, revocate, archiviate e rinunce** - sono **28.782 nel 2025 e 26.625 nel 2024**.

► [Vedi i grafici sulle associazioni datoriali a questo link](#)

Ingressi fuori quota: Lavoratori e lavoratrici del settore dell'assistenza familiare o socio-sanitaria

Quanto agli **ingressi fuori quota**, in via sperimentale e solo per l'anno 2025, il citato decreto-legge 145/2024 ha previsto, innanzitutto, la possibilità di assumere per lavoro subordinato, entro un numero massimo di **10.000 istanze, lavoratori e lavoratrici da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o socio-sanitaria**, con la presentazione della richiesta di nulla osta per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente per il tramite delle agenzie per il lavoro e dalle associazioni datoriali del settore domestico. **Tale possibilità è stata estesa fino al 2028, entro il numero massimo di 10.000 ingressi annui.** Come specificato dal ministero del lavoro in risposta alla richiesta di accesso agli atti della campagna, l'ingresso al di fuori delle quote nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria, prevede che il datore o la datrice di lavoro presenti domanda per il tramite di organizzazioni di categoria del settore domestico. Anche in questo caso si applicano le disposizioni procedurali dell'art. 22 TUI, con l'esclusione del silenzio-assenso nell'esame della domanda (il rilascio del nulla osta è subordinato all'espletamento delle verifiche da parte di Questura e ispettorato del lavoro) e anche in questo caso può comunque accadere che una persona che ha fatto ingresso in Italia "fuori quota" non venga concretamente assunta e non stabilizzi la propria posizione con il rilascio di un permesso di soggiorno.

Nel 2025, hanno fatto ingresso in Italia 238 lavoratori e lavoratrici per l'assistenza alla persona a fronte di 599 domande (circa il 40%). Il settore dell'assistenza alle persone ha quindi beneficiato di questa possibilità, ormai non più rinviabile, vista la necessità per le famiglie italiane di poter assumere persone fidate per occuparsi dei propri cari, senza dover partecipare alla lotteria del click day e sottoporsi ad attese lunghissime per assumerle e procedere al rilascio del permesso di soggiorno.

Giulia, operatrice di Sportello: “Abbiamo osservato che, in diverse aree, le pratiche extra quota non hanno ancora condotto all’ingresso effettivo, perché la verifica preventiva sostituisce il meccanismo del rilascio “automatico” del nulla osta entro termini prefissati. In un caso che stiamo seguendo, una famiglia ha deciso di procedere alla richiesta di una badante per un genitore anziano e malato, ma rimane un nodo di fondo: la norma appare pensata per rapporti reali (fiducia già maturata), ma impone comunque l’uscita e il rientro dall’estero, con evidenti effetti disfunzionali sulla necessità di assistenza continuativa. E’ molto difficile pensare che una persona anziana o disabile accetti in casa una persona che non conosce, con cui non si è già instaurato un rapporto di fiducia. In generale, riscontriamo negli extra quota la presenza di alcuni datori/datrici di lavoro interessati a regolarizzare rapporti già in essere (nel nostro caso, assistenti familiari di origine albanese o georgiana già impiegate presso persone anziane). Quando illustriamo i passaggi (precompilazione, click day, nulla osta, uscita e rientro dal Paese di origine), la procedura risulta percepita come eccessivamente complessa. A causa di tale complessità, dei tempi incerti di risposta e della difficoltà di accesso alle finestre di precompilazione che non consente di agire nell’immediato, abbiamo verificato molti casi di rinuncia o di rinvio delle domande, con conseguente mantenimento di rapporti di lavoro non regolari”

Conversioni di altre tipologie di permessi di soggiorno

Un discorso a parte meritano le **conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di altre tipologie di permessi**, alla luce delle novità normative introdotte dal decreto legge 145/2024 e dal decreto legge 146/2025 che consolidano il trend positivo che già nei monitoraggi passati era emerso rispetto a questo canale.

Tali conversioni, a partire dal 2025 sono fuori dalle quote annuali: le **richieste di conversione, infatti, vengono presentate, tra gli altri, da lavoratori stagionali** che hanno svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, ai quali è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (come previsto dal decreto legge n. 145/2024). Ne consegue che **taли permessi possono essere ora convertiti in qualsiasi momento dell’anno e senza limiti numerici**. L’estromissione dal meccanismo delle quote contribuisce a favorire la permanenza in termini regolari dei lavoratori di origine straniera, offrendo maggiori possibilità di non cadere in situazioni di ricattabilità e sfruttamento. D’altra parte, l’art. 3 del D.L. 146/2025 consente di **lavorare “nelle more”** della conversione, usando come “titolo ponte” la **ricevuta** della domanda, fino a eventuale stop motivato dell’autorità.

L’analisi dei dati ci permette di **valutare l’impatto di questa decisione che, per la campagna, è senza dubbio positiva poiché introduce flessibilità nel sistema** e va incontro a quanto accade nella realtà, vista la mole di domande ricevute e quindi la necessità di soddisfare **taли richieste che provengono da persone già presenti in Italia con titolo temporaneo e disponibili a stabilizzarsi nel nostro Paese**.

Un primo dato da prendere in considerazione per valutare l’efficacia di questo canale di stabilizzazione è la redistribuzione delle quote non utilizzate, inizialmente stabilite per ingressi, come quote per conversioni da parte del ministero del lavoro. Per il 2024, quando ancora le quote per le conversioni venivano incluse in quelle stabilite dal decreto-flussi,

erano previste inizialmente 4.150 conversioni (per tutte le tipologie di permessi), ma successivamente, ne sono state di fatto distribuite sui territori 10.424, più del doppio di quanto programmato.

Guardiamo, poi, **al numero di nulla osta rilasciati dalle prefetture rispetto alle richieste di conversioni**, anche perché a livello procedurale, i passaggi sono più veloci e il rilascio del nulla osta nella maggior parte dei casi corrisponde alla conclusione della pratiche ed è seguito dal rilascio del permesso di soggiorno.

Già rispetto al **2024**, si ha la conferma che il canale delle conversioni funziona meglio di quello degli ingressi. **Nel 2025, con tutte le conversioni che diventano extra-quota, l'aumento consistente delle domande e del numero di pratiche andate a buon fine dimostra il successo di questo canale più flessibile**, da un lato, ma anche che laddove non è prevista la “strozzatura” della procedura ordinaria - è cioè il passaggio, dopo, il rilascio del nulla osta da parte delle prefetture, della richiesta di visto nelle rappresentanze all'estero - **i tempi sono più brevi e il numero di pratiche andate a buon fine è decisamente maggiore** rispetto alla procedura ordinaria per gli ingressi.

La miglioria apportata da questo cambiamento normativo è evidente dalla **crescita esponenziale delle domande di conversione da stagionale a subordinato non stagionale**: a dicembre 2025, su 32.016 domande di conversione, sono stati rilasciati 16.360 nulla osta.

Tabella 11: esiti delle domande di conversione in termini di nulla osta rilasciati

Conversione da → a	Domande 2024	Domande 2025	Nulla osta 2024	Nulla osta 2025	Tasso di successo 2024	Tasso di successo 2025
Stagionale □ Non stagionale	15.341	32.016	7.306	16.360	47.6%	51.1%
Studio/Tirocinio/ Formazione □ Subordinato non stagionale	3.760	4.692	2.874	2.532	76.4%	54.0%

Ingressi legati a progetti di formazione all'estero

Va poi considerato il canale di ingressi **fuori quota** dedicato a lavoratori e lavoratrici che hanno frequentato corsi di **formazione nei paesi di origine**, introdotto nel 2023, ma che solo negli ultimi mesi ha visto concretizzarsi le prime assunzioni.

Per assumere lavoratori o lavoratrici che hanno frequentato all'estero un programma di formazione professionale e civico-linguistica autorizzato dal ministero del lavoro, il datore

di lavoro può inviare in qualunque momento dell'anno una richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione. Trascorsi 30 giorni (e non 60, come nella procedura ordinaria) dall'invio delle domande senza che siano emerse le ragioni ostantive, il nulla osta viene rilasciato automaticamente ed inviato alle rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine, che dovranno rilasciare il visto di ingresso entro trenta giorni dalla relativa domanda presentata dal cittadino straniero. Tuttavia, è necessario che la domanda di visto venga presentata **entro 12 mesi** dal termine del corso in via sperimentale fino al 2027). Una volta ottenuto il visto, si può fare ingresso in Italia. La procedura è sostanzialmente quella ordinaria, con alcune semplificazioni: non sono previste la verifica di indisponibilità di personale presso i centri per l'impiego e la conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro a corredo della domanda per il visto di ingresso. Come specificato dal Ministero del lavoro in risposta alla richiesta di accesso agli atti della campagna, esiste comunque l'eventualità che, nonostante la conferma della volontà di assumere chiesta al datore prima del rilascio del visto d'ingresso, dopo l'ingresso in Italia non si finalizzi l'assunzione e che, quindi, non vengano firmati contratto di soggiorno e contratto di lavoro.

I progetti approvati sono 70 e insistono sui settori che, da tempo, manifestano carenza di personale. Si tratta principalmente dell'edilizia, della meccanica e impiantistica generale, dell'elettronica e della cantieristica navale, settori che richiedono figure specializzate con competenze di livello medio-alto. Le iniziative finora approvate intervengono in 24 Paesi: Albania, Argentina, Bangladesh, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, Etiopia, Filippine, Ghana, Giordania, Guinea Conakry, India, Kenya, Marocco, Messico, Nepal, Perù, Repubblica Dominicana, Repubblica della Macedonia del Nord, Senegal, Sri Lanka, Tunisia e Uganda. Si tratta di progetti finanziati quasi esclusivamente con risorse private, frequentemente afferenti ai fondi interprofessionali. Al 25 novembre 2025, nell'ambito dei programmi approvati di formazione professionale e civico-linguistica **sono state avviate 160 classi di formazione. I lavoratori coinvolti nelle attività formative sono stati 2.992 e di questi 1.716 hanno completato il percorso formativo.**

Dai dati aggiornati a dicembre 2025 **risulta che nel 2024 le domande di ingresso presentate sono state 24.180, nel 2025 sono state 607. Gli ingressi nel 2024 sono stati 133, mentre nel 2025 sono entrate 401 persone formate all'estero** (in relazione a progetti di entrambi gli anni).

► [**Vedi i grafici sulla formazione nei paesi di origine a questo link**](#)

Giorgio, rappresentante Associazione Datoriale: “I percorsi di formazione all'estero possono rappresentare il futuro del sistema dei flussi. Non abbiamo al momento molti percorsi avviati, per cui il giudizio che possiamo dare su questo strumento è parziale. Una difficoltà che abbiamo riscontrato è nella relazione con le autorità straniere, in particolare per il rilascio dei visti e per la gestione dei singoli o dei gruppi di persone coinvolte nei corridoi professionali. È necessario che le autorità governative adottino procedure standardizzate, al fine di rispettare i tempi previsti. In passato, l'ottenimento di documenti di supporto dalle autorità estere ha richiesto tempi significativamente più lunghi del

previsto.

Si suggerisce, inoltre, l'istituzione di un tavolo permanente dedicato a questi progetti di mobilità, con incontri informativi periodici, due o tre volte l'anno, per monitorare le situazioni e garantire il rispetto delle procedure”.

Alice, operatrice di Sportello: “Ritengo fondamentale che alle persone truffate dal sistema del decreto flussi—cioè coloro che arrivano e non trovano un datore ad attenderli—sia rilasciato un permesso per attesa occupazione, così da mantenere la legalità sul territorio. Sarebbe utile prevedere per legge un obbligo di assunzione del lavoratore chiamato tramite i flussi da parte del datore/datrice. Inoltre, sarebbe strategico un protocollo d'intesa con le Ambasciate italiane nei Paesi di origine: su siti ufficiali o su opuscoli, in lingua, andrebbero riportate tutte le informazioni sulle procedure e sui passaggi necessari, insieme a numeri di emergenza da contattare se, una volta in Italia, le procedure non venissero rispettate. Questo sostegno è cruciale per persone che non conoscono regole e lingua del Paese ospitante e non sanno di chi fidarsi.”

Giulia, operatrice di Sportello: “Dal punto di vista informativo e procedurale, il sistema presenta criticità strutturali, tra cui: la comunicazione ufficiale delle pratiche è spesso indirizzata solo al datore di lavoro; il lavoratore non riceve copie o notifiche dirette (email/PEC), e non dispone di un cruscotto personale per verificare lo stato della pratica. In secondo luogo non esiste un portale pubblico di verifica del nulla osta (es. inserendo il numero pratica), che consenta al lavoratore di controllare l'autenticità dei documenti ricevuti e lo stato dell'istruttoria. Infine, la modulistica e le circolari sono prevalentemente in italiano; in assenza di traduzioni ufficiali, gli utenti dipendono da interpretazioni di terzi, con elevato rischio di errori (es. inversione dei passaggi Prefettura-kit). Per ridurre le truffe e non fare in modo che tutte le problematiche siano in carico lavoratore/lavoratrice, occorrerebbe adottare alcune misure, quali: a) Prevedere che ogni comunicazione (precompilazione, esito click day, nulla osta, convocazioni Prefettura/Questura) venga inviata anche a un indirizzo email del lavoratore indicato in domanda; b) prevedere un servizio online in cui, inserendo numero pratica/nulla osta e codice fiscale (o numero passaporto), il lavoratore possa verificare autenticità, stato e prossimi passaggi; 3) garantire una informativa pre-partenza multilingue, da diffondere attraverso canali ufficiali; c) istituire uno sportello informativo (anche telefonico e digitale) dedicato ai flussi, con slot veloci per quesiti post-arrivo, così da prevenire poca trasparenza dei vari passaggi e decadenze”.

Appendice

L'ingresso per lavoro in Italia: quadro normativo aggiornato

Sintesi del funzionamento del sistema di ingresso per lavoro in Italia attraverso le recenti modifiche normative.

Lavoratrici e lavoratori di paesi terzi per lavorare in Italia devono essere individuati da aziende e famiglie dall'estero e rientrare nell'ambito delle quote d'ingresso annualmente stabilite con il decreto flussi e nei limiti previsti dal documento di programmazione triennale, come stabilito nel Testo unico immigrazione⁸. **Non è possibile assumere una persona straniera che si trova già sul territorio italiano senza un titolo di soggiorno.** Nella procedura ordinaria, la richiesta per l'assunzione può essere presentata da un datore o datrice di lavoro solo dopo la pubblicazione del decreto annuale di programmazione dei flussi (cd. **decreto flussi**) in determinati giorni (cd. **click day**). **Il nulla osta all'assunzione** è l'atto amministrativo con cui lo sportello unico dell'immigrazione (S.U.I.) presso la prefettura competente sul territorio autorizza chi fa richiesta ad assumere una persona straniera residente all'estero.

Negli ultimi anni, oltre a un progressivo **aumento delle quote fissate** e al ritorno alla programmazione triennale - che non avveniva dal 2007 - con il superamento dei decreti annuali, vi sono state una serie di **misure di semplificazione** di tale procedura: in particolare, dal 2021, per la prima volta sono state inserite nei flussi annuali delle quote per lavoro subordinato stagionale riservate alle **domande presentate da organizzazioni professionali dei datori di lavoro nel settore agricolo**⁹. Si è trattato di un primo tentativo di alleggerimento del carico di lavoro amministrativo degli uffici perennemente in difficoltà e sotto organico delle amministrazioni coinvolte al fine di velocizzare alcuni passaggi. Ulteriori interventi in tal senso sono stati adottati negli anni successivi: nel **DPCM sui flussi di ingresso 2023-2025 del settembre 2023**¹⁰, sono stati previsti **40.000 posti nel 2023 e 41.000 nel 2024 per lavoro stagionale nel settore agricolo, e 30.000 unità per il 2023 e 31.000 per il 2024 nel settore turistico** riservati alle **richieste presentate direttamente dalle organizzazioni di categoria**. Dal 2023, anche le agenzie di somministrazione di lavoro con sede legale o operativa in Italia possono presentare domanda di ingresso per lavoro subordinato, considerate al pari di un datore di

⁸ [D.lgs 25 luglio 1998, n. 286](#), Testo unico delle disposizioni concernenti "La disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, V. in particolare il Titolo III, "Disciplina del lavoro".

⁹ [Circolare Min. Interno, Min. Lavoro e Min. politiche agricole, 12/10/2020](#)

¹⁰ [DPCM 27/9/2023](#)

lavoro o delle organizzazioni rappresentative del mondo datoriale, in caso di sottoscrizione di apposito protocollo¹¹.

Rispetto agli interventi per **ridurre i tempi burocratici della procedura**, il **decreto legge 73/2022** ha previsto in via transitoria per le domande presentate nell'ambito del decreto flussi 2022 e 2023 il rilascio del **nulla osta al lavoro entro 30 giorni** dalla presentazione delle domande, e non più 60, mentre ha ridotto a **20 giorni il periodo per il rilascio del visto di ingresso** da parte dei consolati. Sul piano procedurale, il **decreto legge 20/2023** ha modificato la disciplina ordinaria della procedura estendendo il termine per il rilascio del nulla osta a 60 giorni dalla richiesta anche qualora non siano state acquisite dalla questura le informazioni su eventuali elementi ostativi. Se, successivamente, vengono rilevati, si procede alla revoca immediata del nulla osta e del visto d'ingresso, nonché alla risoluzione di diritto del contratto di soggiorno e alla revoca del permesso di soggiorno. Un'altra semplificazione rilevante per velocizzare l'impiego delle persone assunte, è stata **la possibilità, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, di poter svolgere l'attività lavorativa col solo nulla osta all'assunzione, che ha validità semestrale dal rilascio**. Quindi, la persona straniera, una volta fatto ingresso nel territorio italiano, può da subito cominciare a lavorare, in attesa della convocazione presso la prefettura competente per la stipula del contratto di soggiorno e la richiesta del permesso di soggiorno alla questura.

Il citato DPCM del settembre 2023 sui flussi ha aumentato i settori economici in cui possono essere presentate domande di ingresso per lavoro, estendendoli anche ai comparti della meccanica, della cantieristica navale, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e dell'assistenza familiare e socio-sanitaria. Alcune quote, inoltre, sono state riservate ai lavoratori di paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria (6.000 posti). Sono, poi, stati previsti inizialmente **1.000 i posti riservati a lavoratrici e lavoratori che abbiano completato programmi di formazione nei Paesi di origine**.

L'11 ottobre 2024 è stato, poi, adottato il decreto-Legge 145 del 2024, convertito in legge con modifiche nel dicembre 2024 e recante, tra le altre, disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri.

In sintesi, il provvedimento interviene innanzitutto sulle quote, aumentando quelle per il lavoro stagionale previste per il 2025 e stabilendo **10.000 ingressi fuori quota**, in via sperimentale, e solo per l'anno 2025, per lavoratrici e lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a grandi anziani. Da sottolineare come tali lavoratori e lavoratrici possano esercitare solo ed esclusivamente le attività di assistenza a persone disabili o anziani con più di 80 anni e che eventuali variazioni dei datori o delle datri di lavoro nel corso dei primi dodici mesi del rapporto di lavoro sono soggetti **all'autorizzazione preliminare del competente Ispettorato territoriale del lavoro**, che potrebbe non essere emessa in tempi così rapidi. Inoltre, allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato

¹¹ [Circolare Min. Interno, Min. Lavoro, 10/8/2023](#)

a tempo determinato o indeterminato, deve essere richiesto allo sportello unico per l'immigrazione **un nuovo nulla osta**. Sebbene la previsione di tale tipologia di flussi possa essere considerata positivamente, appare evidente i rischi di tali limitazioni, tanto in termini delle tempistiche in caso di cambiamento del datore o della datrice di lavoro che di richiesta di nuovo nulla osta.

Sono considerate fuori quota anche le **richieste di conversione presentate da lavoratori e lavoratrici stagionali** che hanno svolto regolare attività sul territorio nazionale per almeno tre mesi, a cui è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (art 24 T.U.I.). Ne consegue che **tali permessi possono essere ora convertiti in qualsiasi momento dell'anno e senza limiti numerici**. L'esclusione dal meccanismo delle quote contribuisce a favorire la permanenza regolare della manodopera di origine straniera, offrendo maggiori possibilità di non cadere in situazioni di ricattabilità e sfruttamento.

Si prevede nel medesimo decreto-legge la **digitalizzazione** di alcuni passaggi procedurali e alcune **semplificazioni**, tra cui una disposizione non priva di impatto sul buon esito di numerose richieste: si stabilisce che il preavviso di rigetto della domanda **non si applichi ai procedimenti per il rilascio dei visti di ingresso e a quelli per il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso**. Per cui, a chi ha presentato la domanda non saranno resi noti i motivi del non accoglimento dell'istanza, negando la possibilità di un'eventuale integrazione di documentazione mancante. Si introduce, inoltre, **un maggiore controllo sull' "affidabilità" delle proposte dei datori o delle datrici di lavoro**, attraverso una serie di limitazioni come, per esempio, la possibilità per **di presentare fino ad un massimo di tre richieste** e l'irricevibilità della domanda di nulla osta da parte di quei datori o di quelle datrici di lavoro che **nel triennio precedente alla domanda in esame, non abbiano sottoscritto** un contratto di soggiorno con il lavoratore o la lavoratrice dopo il rilascio del nulla osta (è prevista una clausola di salvezza in caso di non imputabilità del motivo per cui il contratto non è stato sottoscritto).

Tra le novità maggiormente rilevanti - e positive - la possibilità **per lavoratori e lavoratrici stagionali di restare ulteriori 60 giorni in Italia dopo la fine del periodo trascorso per lavoro al fine di trovare un nuovo impiego**. L'introduzione di questa finestra temporale, anche se verosimilmente troppo breve per consentire di ricevere una nuova proposta, appare come **una prima apertura per evitare che le persone straniere restino sul nostro territorio in condizione di irregolarità**, rischiando l'esposizione a dinamiche di precarietà e lavoro nero.

Ulteriori novità introdotte dal decreto **riguardano la digitalizzazione delle procedure di ingresso ed i successivi passaggi a carico del datore di lavoro**, a partire dalla **pre-compilazione delle domande** sul portale informatico del Ministero dell'interno con un certo anticipo rispetto al click-day, al fine di ampliare i tempi per i controlli e consentire l'esclusione delle domande non procedibili. Sono previsti, poi, l'invio telematico della richiesta di nulla osta, la conferma della domanda di nulla osta nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della conclusione dell'istruttoria sul rilascio del visto di ingresso al lavoratore, il procedimento di sottoscrizione dell'accordo di integrazione, la trasmissione del contratto di soggiorno sottoscritto dalle parti al S.U.I., nonché l'indicazione di un domicilio

digitale del datore o datrice di lavoro, **cui sono richiesti una serie di adempimenti per la trasmissione della documentazione in formato elettronico.**

La normativa prevede una **riduzione del termine per la verifica della indisponibilità di lavoratori e lavoratrici già presenti sul territorio** nazionale con profili compatibili con quelli richiesti da chi intende assumere, dovendosi considerare la mancata risposta dal centro per l'impiego territorialmente competente entro 8 giorni dalla richiesta e non più 15. Inoltre, chi presenta domanda è tenuto alla **conferma tempestiva della stessa nel termine di 7 giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti** sulla domanda di visto. La mancata risposta da parte del datore o della datrice di lavoro, sempre in modalità telematica, implica il diniego di rilascio del visto e la revoca del nulla osta, ove già rilasciato (per le istanze presentate tramite organizzazioni di categoria, la comunicazione sarà inoltrata all'indirizzo PEC delle stesse). Il termine si applica alle domande di visto presentate a partire dal 9 gennaio 2025.

Particolare attenzione, infine, meritano le novità introdotte in tema di **nulla osta** per chi proviene da territori *“caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate di documentazione contraffatta e in assenza dei presupposti di legge”*, per i quali non si applica la disposizione che prevede che il c.d. silenzio assenso per l'emanazione automatica del nulla osta allo scadere del termine previsto in via ordinaria (60 giorni), anche se non sono state portate a termine le verifiche previste. La misura si applica da subito alle domande per lavoratori o lavoratrici di **Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka** (fino al 31 dicembre 2025) e si estende anche alle domande **presentate nel 2024 per le quali non è stato ancora rilasciato il visto di ingresso**, come emerge dai dati delle pratiche sospese presso le rappresentanze consolari italiane in tali paesi e presso le prefetture italiane.

Nella legge n. 187/2024 di conversione del d.l. n. 145/2024 è stata poi introdotta la **riserva fino al 40% delle quote complessive alle lavoratrici straniere**, nell'ambito del lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all'assistenza familiare e socio-sanitaria.

A novembre 2025, il Senato ha approvato la conversione in legge, con modifiche, del **Decreto Legge 146/2025, “Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio”**. Queste le principali misure:

- **Proroga fino al 2028 la possibilità di ingresso e soggiorno extra-quote in favore di massimo 10.000 lavoratori o lavoratrici non UE da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o socio-sanitaria** di persone con disabilità o grandi anziane, consentendo anche per il triennio 2026-2028 l'ingresso e il soggiorno entro il numero massimo di 10.000 persone all'anno, da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o socio-sanitaria a favore di persone con disabilità;
- **Messa a regime di alcune misure sperimentate, come la pre-compilazione** delle domande di nulla osta, che consente di effettuare controlli prima del click day, e il **limite di 3 domande** per i datori o le datrici che le presentano come utenti privati, senza affidarsi agli intermediari

autorizzati;

- possibilità che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro faccia verifiche ispettive anticipate sulle domande precompilate per i flussi;
- semplificazioni per **l’ingresso dei lavoratori o lavoratrici che hanno partecipato a programmi di formazione all'estero** (ex. art. 23 del Testo Unico Immigrazione), come la **possibilità di chiedere il visto d’ingresso entro 12 mesi (prima erano 6 mesi) dalla conclusione del corso**, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2017;
- modifica la disciplina sulla decorrenza dei termini per la decisione sul **nulla osta** per cui i termini **decorrono dalla data della richiesta nominativa del datore di lavoro** e non dalla data della domanda;
- estensione del termine per la conferma, da parte del datore o della datrice di lavoro, della domanda di nulla osta a 15 giorni, in luogo del 7 precedentemente previsti.

Sempre a novembre scorso, è stato approvato il disegno di legge “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese” che prevede, tra l’altro, la riduzione da 60 a 30 giorni del termine per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori che hanno completato programmi di formazione professionale e civico linguistica all'estero previsti dall’art. 23 del Testo Unico Immigrazione e il prolungamento a 12 mesi del tempo utile, dopo la fine del corso, per chiedere il visto d’ingresso.